

BVGer F-10033/2025 vom 6. Januar 2026

Bundesverwaltungsgericht, 2026-01-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-10033_2025

FR: TAF F-10033/2025 du 6 janvier 2026

IT: TAF F-10033/2025 del 6 gennaio 2026

Regeste

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2

Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 1.3

I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (o una seconda giudice) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1

L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Spagna ha accettato la presa in carico del ricorrente in virtù dell'art. 13 par. 1 RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenze del Tribunale D-3078/2024 del 17 giugno 2024 consid. 5.5.2; F-5700/2023, F-5709/2023, F-5713/2023 del 24 ottobre 2023 consid. 4; D-4233/2023 del 9 agosto 2023 pag. 5), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Spagna non

sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (da cui non emergono particolari patologie), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU combinato disposto con l'art. 4 CartaUE. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Spagna in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata).

E. 3.2

Nelle censure mosse all'interno del gravame di ricorso il ricorrente reclama di rischiare di subire in Spagna un trattamento degradante, dove in particolare non riceverebbe sufficienti mezzi di sussistenza oltre che nessuna possibilità di alloggio, ciò che lo renderebbe particolarmente vulnerabile. Pertanto, intende, per lo meno implicitamente, appellarsi all'applicabilità delle clausole di sovranità (art. 17 par. 1 RD III).

E. 3.3

Innanzitutto, va chiarito che nessuna delle allegazioni mosse risulta supportata da un sufficiente mezzo di prova, tale da poterne dimostrare la veridicità. Pertanto, il ricorrente, che porta l'onere della prova (cfr. ex multis: sentenza del Tribunale D-4540/2022 del 4 dicembre 2023 consid. 4.2) non è stato in grado di dimostrare di avere subito trattamenti in Spagna contrari alle garanzie prescritte dall'art. 3 CEDU. Inoltre, non si desume alcun elemento tale da fondare validi motivi per credere che in Spagna sussistano delle carenze sistemiche. Dagli atti prodotti dall'autorità inferiore, inoltre, non si deduce alcuna patologia grave del ricorrente, tale da risultare ostativa per un eventuale trasferimento in Spagna. Infine, va rammentato che anche qualora il ricorrente ritenesse che i suoi diritti fossero stati violati in Spagna, tale Paese è uno Stato di diritto, membro dell'Unione europea con un sistema giudiziario funzionante, per cui avrà la piena possibilità di ricorrere alle istanze amministrative e giudiziarie preposte, sino - se necessario - alla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale F-4834/2024 del 7 agosto 2024, p. 7). Pertanto, le allegazioni mosse dal ricorrente vanno respinte ed un'applicazione delle clausole di sovranità va esclusa.

E. 4

Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 30 dicembre 2025. La richiesta tendente all'effetto sospensivo è pertanto divenuta priva d'oggetto.

E. 5

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 6

La presente sentenza è definitiva e non può essere sottoposta a ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 1 LTF). (Dispositivo alla pagina successiva)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.